

ASSICURAZIONE

Proroga di 12 mesi

Assicurarsi diventa obbligatorio per tutti i professionisti.

Gli Ordini e i Collegi avranno però tempo sino al 15 agosto 2013 per stipulare polizze collettive per gli associati.

Il professionista dovrà spiegare al cliente le caratteristiche e la capienza della copertura per l'eventuale colpa professionale ▶ **pagina 14**

GUIDA ALLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

Assicurazione

Polizze a doppia tutela

La copertura per la responsabilità protegge il cliente e il professionista

Paola Parigi

/// L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale introdotto con il Dpr di riforma ha la ratio di offrire, per legge, una tutela standard tanto a chi il servizio professionale lo eroga, quanto a chi di quel servizio fruisce. L'intenzione del legislatore non può essere fraintesa e interpretata come l'imposizione di un onere arbitrario se si considera la complessità del lavoro, sia esso giuridico o tecnico.

Queste polizze coprono tipicamente i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale, cioè tutela il cliente dall'eventualità che il professionista incorra in errore o negligenza e tutela quest'ultimo caricando l'onere del risarcimento in capo alla compagnia assicuratrice.

L'Italia arriva ancora una volta in ritardo sugli altri paesi d'Europa (per gli avvocati, ad esempio la polizza è già obbligatoria in 21 Paesi su 25), comportando una ovvia impreparazione culturale che implica una generale diffidenza verso le assicurazioni che, a loro volta, tendono a confezionare polizze di basso prezzo, assumendosi il minimo dei rischi, pur di entrare in questo mercato. La media

dei professionisti assicurati non tocca il 30 per cento. Tra l'altro l'obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del Dpr di riforma, per consentire a Consigli nazionali e Casse previdenziali convenzioni collettive per l'assicurazione dei professionisti.

Se, da un lato, è inevitabile ricorrere ad una buona polizza per quegli studi i cui clienti la richiedono, come condizione per l'affidamento di un incarico professionale, dall'altro il professionista confida spesso nella sua capacità di non fare errori o di porvi rimedio evitando di do-

Il modello di assicurazione pressoché universalmente adottato per la responsabilità civile professionale è il cosiddetto "claims made", che tutela il professionista per gli errori oggetto di richieste di risarcimento inoltrate da clienti durante il periodo di vigenza della polizza stessa, anche se il fatto è occorso quando il professionista non era assicurato. All'interno di questo comune modello, tuttavia, le variabili sono notevoli e le clausole che ne determinano l'effettiva utilità influiscono sul rapporto premio/entità ed estensione del risarcimento.

Franchigia

Se il tipo di attività non consente di sentirsi tutelati dagli errori di piccola entità è opportuno accettare un premio più alto ma limitare l'apposizione di una franchigia, altrimenti si dovrà fare direttamente fronte al risarcimento in favore del cliente.

Retroattività

Le coperture previste dalle polizze "claims made" si attivano solo alla richiesta di risarcimento. Il professionista deve verificare che le condizioni di polizza non stabiliscano un limite di retroattività eccessivo in relazione alle questioni potenzialmente rischiose di cui

CAUTELA

Le garanzie devono essere considerate anche in relazione alla dimensione dello studio e all'attività ver risarcire il cliente. Ora che la polizza è obbligatoria, tanto vale che sia efficace. Il rischio di incappare in una assicurazione "never pay", come sinteticamente sono definite negli Usa le polizze che non risarciscono mai, è altissimo, se non si adottano le necessarie cautele e, soprattutto, non ci si forma una sufficiente competenza.

si è occupato nel passato, limiti che potrebbe escludere il risarcimento per fatti non ancora emersi.

Ultrattività

Le polizze coprono per i danni legati all'attività professionale del professionista solo se il risarcimento danni è chiesto durante la vigenza della polizza. Egli può negoziare una ultrattività della polizza che copra anche dal rischio di risarcimenti richiesti alcuni anni dopo la scadenza, magari quando avrà lasciato la professione.

Massimale

L'importo massimo coperto dalla polizza dovrebbe consentire al professionista di far fronte all'intera portata del risarcimento, questo importo non sempre è proporzionale al valore della pratica. La mancanza di una cultura del risk management e del risk assesment tra i professionisti ha generato due modalità di approccio alle polizze, l'una più tipica del piccolo studio o dello studio individuale, l'altra della realtà organizzata che, soprattutto per effetto della responsabilità solidale insita nella forma aggregativa dell'associazione, è più incline a tutelare gli associati da ogni forma di rischio derivante potenzialmente dal comportamento proprio o altrui. Per il professionista autonomo la preferenza va normalmente alla polizza con il premio più basso spesso negoziata per lui dall'Ordine con le maggiori compagnie; per lo studio associato, invece, a quella che offre la maggiore copertura al maggior numero di rischi, confezionata su misura da un consulente o da un broker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giurisprudenza

I confini della colpa fissati dai giudici

La giurisprudenza molte volte negli ultimi anni è stata interpellata sulla materia della responsabilità professionale. Di seguito una breve raccolta di casi arrivati in Cassazione.

Violazione di norme base

Scatta la responsabilità civile in caso di violazione di norme base per la redazione della dichiarazione dei redditi e la formazione della base imponibile (Cassazione 8860/2011).

Costi non documentati

C'è responsabilità professionale verso il cliente per il consulente che indica in dichiarazione costi privi di documentazione o non inerenti all'anno corretto (Cassazione 9916/2010).

Danno da provare

La semplice domiciliazione della documentazione contabile presso il commercialista non dimostra l'esistenza di un rapporto di opera professionale. Il cliente che chiede i danni per negligenza deve provare il danno e il nesso di causalità con il pregiudizio ricevuto (Cassazione 9917/2010).

La difesa nel processo

Se il commercialista svolge l'attività di difensore, la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione positiva del probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita (Cassazione 9917/2010).

Il termine scaduto

Se è scaduto il termine per impugnare una sentenza, il professionista è responsabile anche se le parti hanno incaricato un altro legale di curare una transazione (Cassazione 10686/2011).

LA NORMA



01 | I BENEFICI

L'obbligo di sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile professionale a copertura dei rischi dell'attività ha un doppio obiettivo: garantire il professionista rispetto a richieste di risarcimento aggressive e permettere al cliente di ottenere indennizzi adeguati per gli errori del professionista

02 | I TEMPI

L'efficacia scatta però solo tra 12 mesi, dalla metà di agosto del 2013, per consentire la stipula di convenzioni collettive da parte degli ordini e delle casse

03 | LE CONDIZIONI

Nel corso delle trattative va prestata una particolare attenzione agli aspetti della franchigia e della retroattività per evitare che le condizioni di stipula si rivelino particolarmente onerose

04 | IL MODELLO

Il modello da applicare è del tipo «claims made» a copertura dei rischi professionali, per tutto il periodo in cui la polizza è in vigore, anche per il periodo in cui il professionista non era assicurato

L'impatto sulle categorie

AGRONOMI E FORESTALI

Le convenzioni

Oggi il Conaf ha già delle convenzioni con alcune compagnie assicurative ma la percentuale di assicurati non è stata molto alta. Il Conaf ha indetto una gara europea per la selezione del broker per la costruzione di un polizza ad specifica per i dottori agronomi e dottori forestali attraverso una convenzione collettiva «L'assicurazione – sottolinea il presidente Andrea Sisti – sarà uno strumento di forte qualificazione professionale» Mancano però l'obbligatorietà da parte delle compagnie assicuratrici ad assicurare il professionista e sgravi fiscali diretti

AGROTECNICI

La polizza facoltativa

Quella dell'assicurazione è una novità per gli agrotecnici, che fino ad oggi non ne prevedevano l'obbligo anche se da diversi anni avevano già una polizza "su misura" costruita con broker e appoggiata ai Lloyd's di Londra. Ora, potendo il Consiglio Nazionale diventare "contraente collettivo", sarà possibile, secondo il presidente Roberto Orlandi, ottenere condizioni migliori. Il Consiglio sta già esaminando diverse proposte pervenute. Gli agrotecnici chiedono però che la polizza sia obbligatoria solo per chi esercita

ARCHITETTI

Rischio costi

Solo gli studi di architettura di maggiore dimensione erano già assicurati, e l'assicurazione era già necessaria per svolgere i servizi di progettazione pubblici: la norma estesa a tutti gli architetti, adegua la categoria alla condizione europea. Per gli architetti però l'assenza di una esperienza storica da parte delle società assicurative e il timore dei contenziosi rischia di rendere le Rc costose e incapaci di coprire tutti i rischi. «Per questo – spiega Zambrano – è molto importante un attento lavoro di elaborazione e competizione sulle convenzioni nazionali»

ATTUARI

La convenzione

L'Ordine nazionale degli attuari ha già stipulato una convenzione con una compagnia di assicurazioni per la copertura Rc professionale che in via facoltativa è già disponibile. Il costo è a carico degli iscritti all'albo che vi aderiscono. Gli attuari ritengono, come molti, che non siano soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori dipendenti e i professionisti che non firmano i lavori professionali ma che ad esempio lavorano presso uno studio professionale, iscritti all'albo. «Sarebbe bene – sottolinea il presidente **Giampaolo Crenca** – che la questione venisse chiarita»

AVVOCATI

In anticipo

Per gli avvocati il termine di paragone vincente rispetto al Dpr professioni è sempre la riforma dell'ordinamento forense. «L'assicurazione obbligatoria per gli avvocati è prevista già dal nostro Statuto - sostiene il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa - una legge che sviluppa i temi appena accennati dal regolamento sulla riforma delle professioni». «Anche in tema di assicurazione il Dpr è insufficiente – dice Alpa -. Sarebbe stato necessario assumere come modello quello della Rc auto e pensare a un obbligo imposto parallelamente anche alle compagnie assicuratrici, che è stato invece escluso»

CHIMICI

Polizza commisurata agli affari

I chimici sono pronti all'assicurazione obbligatoria perché hanno già stipulato una convenzione generale, non obbligatoria, che ha la particolarità di coprire tutte le attività svolte dal chimico. La polizza attuale è commisurata al valore d'affari e parte da un minimo di mille euro all'anno. Hanno inoltre una polizza per i dipendenti volta a coprire il rischio di colpa grave, ossia il rischio non coperto dall'assicurazione della società per cui si lavora. Questa polizza ha un costo inferiore. Per i chimici però occorre verificare che le polizze assicurative non contengano clausole ambigue

COMMERCIALISTI

Obbligo per le compagnie

I commercialisti sono da sempre convinti della necessità di avere una copertura assicurativa. I 12 mesi in più di tempo consentono di studiare le soluzioni più idonee. Al contrario non si intravede, al momento, la possibilità di risolvere il problema dei giovani che lavorano in studi altrui senza una clientela personale e un rapporto diretto di fatturato, per i quali è difficile pensare a un obbligo di assicurarsi. Anche per commercialisti il Dpr doveva prevedere un obbligo contestuale imposto alle compagnie di stipulare la polizza

CONSULENTI DEL LAVORO

No all'obbligo unilaterale

Per i consulenti del lavoro i 12 mesi messi a disposizione per l'entrata a regime dell'obbligo sono utili per cercare di ovviare ad alcune discrasie, come l'assenza nella norma dell'obbligo di assicurare i professionisti da parte delle compagnie. L'opportunità che i rapporti siano tenuti dal Consiglio Nazionale è considerata utile per ovviare a questa carenza: tanto che nella convenzione stipulata è già previsto. «Useremo il tempo a disposizione per sensibilizzare il Governo sul punto – informa il presidente dei consulenti del lavoro Marina Calderone – non è giusto prevedere un obbligo unilaterale»

GEOMETRI

Entrata in vigore immediata

I geometri hanno già fatto le convenzioni con delle compagnie assicuratrici. Un ombrello che è a disposizione di tutti gli iscritti all'albo. Fuori dal coro i geometri trovano inopportuna e sbagliata la scelta di differire di 12 mesi l'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi della copertura. Secondo l'Ordine nazionale si tratta di uno slittamento che priva i clienti della tutela necessaria. Sui siti dei vari collegi territoriali dei geometri è possibile trovare le informazioni sulle convenzioni stipulate a livello locale con le compagnie

GIORNALISTI

Esclusi

La norma non si applica ai giornalisti. L'inopportunità di imporre l'assicurazione obbligatoria a una categoria a cui è estraneo il concetto di cliente era emerso nel corso dell'incontro tra il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti ed è stata confermato da un parere del professor Roberto Pessi.

Nella relazione tecnica, che accompagna il Dpr che cambia il volto delle professioni, si spiega che l'obbligo di copertura che serve a tutelare il cliente in caso di errori compiuti dal professionista, non può essere esteso a chi svolge un lavoro subordinato come il giornalista

INGEGNERI

Costi contenuti per i giovani

Gli ingegneri avevano già introdotto una polizza assicurativa. «Quello che diventa importante ora – spiega il presidente Armando Zambrano – è concordare polizze, soprattutto per i giovani professionisti, che abbiano costi contenuti, ma che siano al tempo stesso efficienti e cautelative». Per l'Ordine degli ingegneri era necessaria la proroga (concessa) di 12 mesi che avevano chiesto al ministero per consentire alle categorie di migliorare le condizioni delle polizze che stanno definendo con le varie compagnie assicurative. «È una materia – spiega Zambrano – che va disciplinata anche con norme di legge»

NOTAI

Polizze già dal 1997

Il notariato è stata tra le prime categorie professionali a stipulare, nel 1997, un'assicurazione che copre tutti gli iscritti all'Ordine per la responsabilità civile del notaio in caso di errore. Nel 2006 poi con Dlgs 182/06 l'assicurazione è diventata obbligatoria per legge, al pari del fondo di garanzia per i danni derivanti da illeciti di carattere penale. I notai sono soddisfatti della misura sull'assicurazione obbligatoria, che è stata rivista sulla base degli aggiustamenti apportati alla luce dei suggerimenti del mondo delle professioni

PERITI AGRARI

Da esentare chi non esercita

Tra i primi a chiedere tempo al Governo, i periti agrari sono stati felici dello slittamento di 12 mesi rispetto alla data di entrata in vigore della riforma delle professioni. «La dilazione - dichiara il presidente dei periti agrari Lorenzo Benanti - consentirà alla categoria di organizzare un sistema coerente con le richieste del mercato. Quello che manca - sottolinea Lorenzo Benanti - sono alcune precisazioni relative agli obblighi delle parti: in particolare non c'è chiarezza sui professionisti che, malgrado siano iscritti ai Collegi, non svolgono di fatto l'attività. Anche sul tema serve una regolamentazione»

PERITI INDUSTRIALI

Aperta la gara

I periti industriali l'assicurazione obbligatoria l'avevano già anche se l'obbligo di stipulare la polizza era limitato a i lavori pubblici. Per il resto si stanno organizzando. «È stata già indetta una gara rivolta ai vari broker assicurativi - annuncia il presidente Giuseppe Jogna - e, proprio in questi giorni stiamo aprendo le buste. Sempre con le compagnie assicurative - prosegue Giuseppe Jogna - è stato istituito un tavolo di garanzia. L'obiettivo è quello di offrire una tutela ai colleghi che possono essere coinvolti in un contenzioso»

PSICOLOGI

No alla comunicazione al cliente

Sul tema delle assicurazioni, l'Ordine degli psicologi spiega che su 83.000 iscritti la metà non lavora: questi soggetti, in base a quanto prevede il Dpr, sarebbero costretti a stipulare una polizza anche se non hanno un utente a cui poter arrecare un danno. «Non siamo d'accordo sulla obbligatorietà per tutti e non comprendiamo le ragioni per cui è stato introdotto l'obbligo di fornire gli estremi dell'assicurazione al cliente – spiega il presidente Giuseppe Luigi Palma –. Nel nostro lavoro, per esempio in ambito clinico, questa novità introduce un elemento critico nella dinamica della costruzione del rapporto con l'utente»